



REPUBBLICA ITALIANA  
UFFICIO GIUDICE DI PACE EGNA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

\*\*\*\*

Il Giudice di Pace di Egna, avv. Patricia Beate Maria Caracristi, ha pronunciato la seguente

nel procedimento n. ■/2022 R.G. promosso da:

■■■■■■■■■■, cod. fisc.: ■■■■■■■■■■, residente a ■■■■■■■■■■,  
rappresentata e difesa, giusta delega a margine del presente atto, dall'avv.  
■■■■■■■■■■ (cod. fisc.: ■■■■■■■■■■), e elettivamente  
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bolzano, ■■■■■■■■■■;

- attrice -

contro

1) ■■■■■■■■■■, part. IVA  
■■■■■■■■■■, in persona del legale rappresentante, con sede in ■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■ - convenuta contumace -

2) ASSIMOCO Assicurazioni S.p.A., cod. fisc. 03250760588, con sede  
legale in Milano (MI), Via Spadolini Giovanni, n. 7, Centro Leoni – Palazzo  
B, in persona del procuratore dott. Ferdinando Scoa, rappresentata e difesa  
■■■■■■■■■■ (cod. fisc. ■■■■■■■■■■, cod. fisc.  
/part. IVA ■■■■■■■■■■), con studio legale  
in Bolzano, ■■■■■■■■■■; - convenuta -

**In punto:** Risarcimento danni da incidente stradale

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 21.06.2022, sulle seguenti  
conclusioni:

N. 26/22 SENT.  
N. 35/22 R.G.  
N. 169/22 REP.

ASSEGNAZIONE A  
SENTENZA IL  
21.06.2022

DISPOSITIVO DEL  
23.09.2022

DEPOSITO SENTENZA IL  
23.09.2022

COMUNICAZIONI IL  
23.09.2022

LA CANCELLIERA  
Antonia Ceolan Ventura

di parte attrice:

“In via principale

1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente della vettura Ford Focus Tg [REDACTED], di proprietà della ditta [REDACTED], per i danni subiti dalla vettura Opel Corsa tg. [REDACTED], di proprietà dell'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa;

2) - dichiarare di conseguenza la ditta, quale proprietaria e la compagnia Assimoco Assicurazioni SPA, in persona del legale rappresentante, quale impresa assicuratrice tenuta al risarcimento, obbligati in solido al pagamento in favore dell'attrice, tenuto conto di quanto già risarcito “*ante causam*”, dell'importo di euro 4.970- ovvero il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia alla luce della espletanda CTU meccanica, o la diversa somma, che verrà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.;

3) in ogni caso, - con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”

di parte convenuta [REDACTED]:

“Non ha concluso, in quanto contumace.”

di parte convenuta ASSIMOCO Assicurazioni S.p.A.:

“Voglia il Giudice di Pace adito,  
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta

**in via principale di merito:** rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;

**in subordine:** accertare e dichiarare l'esatto ammontare dei danni patiti da

parte attrice per il sinistro *de quo* e condannare le convenute al risarcimento dei danni effettivamente subiti e non ancora liquidati, con rigetto di ogni ulteriore pretesa;

**in ogni caso**: con vittoria delle spese di lite”

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dd. 30.11.2021 l'attrice conveniva in giudizio la convenuta [REDACTED], in qualità di proprietaria del veicolo antagonista, una Ford Focus, tg. [REDACTED], nonché la propria compagnia assicurativa, in base alla normativa sul c.d. indennizzo diretto, al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista nella causazione del sinistro stradale occorso il [REDACTED] nel Comune di Ora in [REDACTED], nonché condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dalla medesima, detratto quanto corrisposto ante causam, nella misura residua di €. 4.970,00.

In data 18.01.2022 si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa convenuta depositando e scambiando in udienza comparsa di costituzione e risposta dd. 18.01.2022, la quale contestava le domande attoree solo in punto quantum debeatur.

In sede di prima udienza le parti chiedevano che venisse disposta C.t.u. meccanica.

Con ordinanza dd. 18.01.2022 il G.d.P. dichiarava in primis la contumacia della proprietaria del veicolo antagonista e disponeva C.t.u. meccanica.

All'udienza del 01.03.2022 il C.t.u., p. ind. [REDACTED] accettava l'incarico prestando il giuramento di rito. Il C.t.u. depositava il proprio

elaborato in data 18.05.2022.

All'udienza del 21.06.2022 le parti precisavano le proprie conclusioni ed il G.d.P., ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva alle medesime un termine per il deposito di note conclusive e note spese e tratteneva la causa a sentenza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le domande attoree sono fondate in fatto ed in diritto e vanno accolte nei limiti di seguito illustrati.

In primis va accertata l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro stradale de quo del conducente del veicolo di proprietà di parte convenuta in forza dell'art. 115, c. 1, c.p.c..

Ala luce dell'esperita C.t.u., considerato che le riparazioni del veicolo in oggetto sono risultate antieconomiche e dovendo pertanto il danno essere risarcito in base al valore della vettura prima del sinistro, codesto Giudice prende atto che tale valore è stato stimato nella misura di €. 8.740,00. Le spese per la radiazione e l'immatricolazione di una nuova vettura non risultano provate e quindi non vanno riconosciute.

Lo scrivente Giudicante riconosce, invece, come dovute le spese di recupero e custodia della vettura danneggiata nella misura di €. 500,00, giusta fattura in atti.

Con riguardo alla pretesa attorea di ottenere il risarcimento del danno derivante da fermo tecnico lo scrivente Giudicante osserva, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1223 c.c., che l'attrice nel presente giudizio non ha offerto prova alcuna delle perdite di tempo subite per la ricerca di un mezzo sostitutivo o di eventuali spese di noleggio. (*"Il danno da "fermo tecnico" di*

*veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo." Cass. Civ., sez. III, 14.10.2015, n. 20620).*

Con riguardo al rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale agli atti risulta documentata l'attività svolta dall'agenzia di infortunistica, peraltro necessaria e prodromica all'instaurazione del presente giudizio. Codesto Giudice tiene, altresì, conto dell'opportunità e del diritto da parte dell'attrice di farsi assistere professionalmente al fine di poter ottenere un risarcimento del danno a seguito del sinistro stradale in oggetto anche in via stragiudiziale. Infatti a seguito dell'intervento dell'agenzia in questione l'attrice ha ottenuto la parte maggiore del risarcimento del danno dovutole. Pertanto le spese in oggetto vanno rimesse nella misura di €. 1.220,00, giusta *fattura in atti.* (*"In caso di sinistro automobilistico, nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso."* Cass. Civ. Sez. VI ordinanza n. 6422/2017).



*e € 125,00 per spese, oltre rimborso spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge. Le spese di C.t.u. sono a carico dei convenuti in solido nella misura di € 897,01, oltre oneri ex lege.*

Così deciso in Egna il 23.09.2022

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Patricia Beate Maria CARACRISTO



Depositato in cancelleria il 23.09.2022

LA CANCELLIERA

Antonia CEOLAN VENTURINI

